



Manfredonia, 1 novembre 2020

Alla Comunità educante:

genitori, docenti, ATA

Oggetto: Covid 19 e Alunni, genitori, positività e negatività: cosa fare...

Il Dirigente condivide con la Comunità alcune riflessioni per informare

Disabilità

Nel caso di alunni con disabilità possono essere utili delle indicazioni specifiche predisposte dalla famiglia o dai medici che lo seguono. Le indicazioni specifiche dovranno essere comunicate alla scuola che in caso di necessità provvederà ad informare gli operatori sanitari per agevolare l'intervento.

Disabilità e mascherina

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (art. 1 c.1 DPCM 7/8/2020). Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento (cfr. verbale n. 94 del CTS del 7 luglio 2020).

Alunno con temperatura superiore a 37,5°

La scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 deve procedere come segue.

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare:

- *il Referente scolastico per COVID-19*
- *immediatamente i genitori/tutore legale*
- *contattare l'ASL di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall'ASP competente.*
- *l'alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.*

- *Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.*

Alunno positivo al test

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASL notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro in comunità: ... dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (*non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo*) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Il **Referente scolastico COVID-19** deve fornire al Dipartimento di prevenzione:

- *l'elenco dei compagni di classe,*
- *nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.*

I contatti stretti individuati dal DdP-ASL con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di **14 giorni dall'ultima esposizione al caso**; oppure, un periodo di quarantena di **10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena").

Alunno negativo al test

Se il test è negativo, l'alunno dovrà, comunque, restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una **attestazione** che il bambino/studente può rientrare scuola.

Alunno, a casa, con sintomi e febbre

Se un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio deve restare a casa e i genitori devono:**

- **comunicare** l'assenza scolastica per motivi di salute.

- ***informare*** anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del test.

Alunno positivo al tampone: cosa comunicare a scuola

In caso di esito positivo del tampone effettuato a uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL *avviserà il referente scolastico Covid-19* e l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all'esito negativo di un tampone. Anche i *genitori* avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).

Alunno o operatore scolastico convivente con caso Sars-Cov-2

Un alunno o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. *Eventuali suoi contatti stretti* (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena) *non necessitano di quarantena*, a meno di successive valutazioni del DdP dell'ASL (*Circolare del MdS del 24 settembre 2020*).

Alunno in isolamento fiduciario

Nel caso in cui uno studente viene posto in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, *l'isolamento è esteso anche a tutti i congiunti conviventi*, solo se lo *studente è positivo al COVID*.

Non è esteso ai congiunti conviventi nel caso in cui lo studente è in quarantena perché un compagno di classe (contatto stretto) è risultato positivo al COVID.

Studenti con familiari in atteso di esito

Gli studenti i cui fratelli o altri familiari conviventi sono in attesa dell'esito del tampone, *possono recarsi a scuola*. Lo studente non deve stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell'esito del tampone; può, pertanto, continuare ad andare a scuola *mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione* e i DPI come previsti dalle norme vigenti, ferma restando la valutazione prudenziale di chi esercita la potestà genitoriale dello studente.

Scuola e alunno di ritorno dall'estero

Da quali canali istituzionali la scuola è avvisata del rientro dell'alunno da una zona estera a rischio COVID-19? Valgono le disposizioni nazionali e regionali che prevedono la comunicazione alle ASL e la registrazione nel portale della Regione.

Fratelli o familiari immunodepressi di alunni

Quali sono le indicazioni per gli studenti che hanno fratelli o altri congiunti immunodepressi?

Le condizioni di isolamento, anche psicologico, al quale sono spesso costretti gli studenti con un genitore o fratello/sorella convivente con una *fragilità documentata*, sono particolarmente a rischio quanto numerose. È evidente che anche a questi studenti, esattamente come a tutti, va garantito il diritto allo studio.

In presenza, pertanto, di una immunodepressione documentata di uno dei genitori o fratelli/sorelle conviventi, la scuola **può** prevedere (in base all'organico disponibile) la realizzazione di *interventi mirati di didattica digitale integrata*, valutando con i medici curanti anche l'eventualità di ore erogate in presenza con tutte le cautele del caso e adeguando in maniera flessibile (e dinamica, in **relazione alle mutevoli possibilità di frequenza**) **le modalità di valutazione degli apprendimenti e il computo delle assenze.**

Genitore dipendente e figlio in quarantena

È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Il genitore dipendente, infatti, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all'interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

Differenza c'è tra isolamento e quarantena

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena").

Diritto allo studio e studenti "fragili"

L'O.M. 134 del 9 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi – con particolare attenzione per questi ultimi – che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. *Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all'istruzione domiciliare, organico dell'autonomia permettendo.* Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell'alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, *anche periodicamente, la frequenza delle lezioni.*

Né va esclusa la possibilità di realizzare **progetti flessibili che integrino le due modalità** (*didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza*) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l'elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e

l'interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l'alunno.

Scuola e mensa

La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata *prevedendo differenti turni tra le classi*. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano "riconvertiti" in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l'attività didattica ordinaria, *il pasto potrà essere consumato in aula*.

Il CTS (allegato al verbale 82 del 28/5/2020), prevede la fornitura del pasto in "lunch box" come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del "lunch box" è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.

Pranzo in sezione per gli alunni dell'infanzia

È ipotizzabile all'Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale. Ciò deve avvenire previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all'interno della sezione.

Tampone in struttura privata

L'esito del Tampone effettuato presso una struttura privata ha validità per il Dipartimento di prevenzione dell'ASL solamente se si tratta di un tampone molecolare effettuato presso una struttura autorizzata.

Scuola e didattica a distanza

*Le scuole **non sono tenute ad acquisire** il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza.*

Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro

Comunicazione di positività di familiari

La **scuola non può comunicare** alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19.

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte

I dati personali

Le scuole possono trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria, tra cui i dati relativi allo stato di salute. Infatti, possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.

I dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.

Diffusione di dati personali

Le scuole *non possono diffondere i dati personali* relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno. Gli Istituti scolastici sono, altresì, tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.